

STATUTO

IL CAMPO SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIALE ACHILLE SCLAVO 15/A

Numero REA: SI - 120600

Codice fiscale: 01100980521

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2016 - Statuto completo	2
--	---



Dr. Francesco Favilli

ALLEGATO "B" AL N. 6685 RACCOLTA

STATUTO

IL CAMPO SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita ai sensi dell'art 2522 comma 2° del cod. civ. Di con sede nel Comune Siena, Società cooperativa denominata

"IL CAMPO SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale e in altri comuni del territorio nazionale, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 2 (DURATA E ADESIONI)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso. La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega delle periferici provinciali e nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organi periferici provinciali e regionali nelle cui giurisdizione ha la propria sede sociale o ad altra organizzazione cooperativistica che l'organo amministrativo ritiene opportuno.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO - NORMATIVO

ARTICOLO 3 (SCOPO)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. Nello svolgimento in forma associata dell'impresa, e, più in generale, nello svolgimento del rapporto associativo e del rapporto mutualistico di lavoro, la Cooperativa tutela e promuove un livello adeguato di sicurezza sul lavoro, mediante lo sviluppo di competenze specifiche e l'implementazione di modelli organizzativi efficienti, strumenti del rischio affidabili, sistema di raccolta e analisi delle informazioni, metodologie di definizione di piani di intervento basati su indici di priorità.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti

le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa tutela e promuove l'inserimento degli immigrati, valorizzando il ruolo degli stranieri come risorsa e opportunità per la realtà socio economica nella quale essi vivono, al fine di favorire processi virtuosi di coesione sociale, di integrazione e di tutela delle pari opportunità nel godimento dei diritti e nella possibilità di accesso ai servizi di cittadinanza.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- 1.1. comunità familiari;
- 1.2. comunità educative;
- 1.3. comunità di pronta accoglienza;
- 1.4. comunità alloggio per adolescenti;
- 1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;
- 1.6. centri per l'infanzia;
- 1.7. spazi per bambini e per famiglie;
- 1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- 1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
- 1.10. scuole materne;
- 1.11. centri gioco con affido
- 1.12. servizi "tempo per le famiglie";
- 1.13. centri estivi;
- 1.14. centri ricreativi

1.15. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
- 3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- 3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
- 3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
- 3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;

3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- 1.1. comunità alloggio;
- 1.2. comunità socio -educativa -riabilitativa;
- 1.3. residenze protette;
- 1.4. centri socio -educativi -riabilitativi diurni

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- 3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;
- 3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
- 3.4. servizi presso soggiorni climatici;
- 3.5. servizi di trasporto;
- 3.6. servizi di attività motoria;
- 3.7. servizi di psicomotricità;
- 3.8. servizi di musicoterapia;
- 3.9. attività sportivo-riabilitativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- 1.1. comunità alloggio;
- 1.2. case albergo;
- 1.3. case di riposo;
- 1.4. residenze protette;
- 1.5. centri diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la gestione di farmacie, di parafarmacie e di sanitarie; servizi sanitari domiciliari, consegna farmaci e trasporto analisi;

4. gestione di servizi infermieristici medici e socio sanitari per strutture, attività accessorie a quelle infermieristiche;

5. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- 5.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;
- 5.2. servizi di assistenza tutelare;
- 5.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;
- 5.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;
- 5.5. servizi di trasporto;
- 5.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
- 5.7. servizi di attività motoria;
- 5.8. servizi di psicomotricità;
- 5.9. servizi di musicoterapia

6. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:

1. la gestione complessiva di:

- 1.1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali;
- 1.2. comunità alloggio per ex tossicodipendenti;
- 1.3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;

1.4. comunità familiari;

- 1.5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;
 - 1.6. centri di pronta accoglienza per adulti;
 - 1.7. centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;
 - 1.8. case famiglia;
 - 1.9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
 - 1.10. alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
 - 1.11. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;
 - 1.12. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;
 - 1.13. servizi di attività motoria;
 - 1.14. servizi di psicomotricità;
 - 1.15. servizi di musicoterapia;
 - 1.15. attività sportivo-riabilitativa
 - 2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
 - 3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;
 - 3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
 - 4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
- La società ha inoltre per oggetto la gestione di:**
- 1. centri di salute mentale;
 - 2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - 3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
 - 4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
 - 5. strutture residenziali psichiatriche;
 - 6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;
 - 7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;
 - 8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'Alzheimer;
 - 9. strutture di riabilitazione e strutture educativo -assistenziali per tossicodipendenti;
 - 10. residenze sanitarie medicalizzate;
 - 11. residenze sanitarie terapeutiche;
 - 12. residenze sanitarie riabilitative;
 - 13. residenze sanitarie assistenziali;
 - 14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
 - 15. centri semiresidenziali;
 - 16. centri residenziali cure palliative (hospice);
 - 17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;
 - 18. centri di aggregazione giovanile;
 - 19. sportelli o centri informatori giovani e/o donne;
 - 20. sportelli per extracomunitari e stranieri;
 - 21 centri di accoglienza profughi;
 - 22 centri di accoglienza rifugiati;
 - 23 centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;
 - 24 servizi di mediazione linguistica;

22 servizi ludico ricreativi;

23 ludobus;

24 servizio di portierato sociale;

25 servizio di cuoco -aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;

26 servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso strutture;

27 servizio ausiliario-inservientistico;

28 servizio di scodellamento pasti;

29 servizio di refezione scolastica;

30 servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;

31 servizi di trasporto sociale;

32 servizi di telefonia sociale e di telemedicina;

33 servizi di telemonitoraggio;

34 centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati;

35 servizi di assistenza sociale;

36 promozione e gestione di attività di pet therapy;

37 qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha infine per oggetto:

1.la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio -sanitari ed educativi;

2.la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;

3.la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;

4.la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;

5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci operatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci operatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque

senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il legge.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

ARTICOLO 5 (NORMATIVA APPLICABILE)

Alla cooperativa si applicano, oltre regole contenute nel presente codice civile le disposizioni del codice civile e delle, leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambe i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, tenuto anche conto dell'anzianità di partecipazione alla cooperativa degli stessi

In funzione quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti dei regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste i per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 6 (SOCI ORDINARI)

Il numero di soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che dimostrino interessamento ed attitudine all'oggetto perseguito dalla cooperativa;
- possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e al-

l'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali e nel caso di interesse aziendale, accettarne l'iscrizione, previa delibera dell'organo stesso.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della Condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta euro virgola zero), né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo del presente statuto. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati da medesimo art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2319 comma 2 del c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilanci le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

I soci sono obbligati:

a) al versamento;

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione determinata dall'assemblea dei soci;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni

Delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e quello risultante del libro soci.

ARTICOLO 9 (DIRITTI DEI SOCI)

Viene applicata la normativa ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del c.c.

ARTICOLO 10 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCI)

La qualità di socio si perde: per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ARTICOLO 11 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

B) che non si trovi più in grado di partecipare a raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali contemplate dal presente statuto.

ARTICOLO 12 (ESCLUSIONE)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

A) che perde requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

B) Che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale. ;

C) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

D) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società

E) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali

F) Che arrechi, in qualunque modo, gravidezze materiale alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale

G) il socio potrà essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno da provarsi ai sensi della legge 142/01 articolo 6.

H) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare Per qualsiasi ragione ho causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione

inviata in forma scritta, anche mediante posta ordinaria, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 13 (DECADENZA)

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo sei, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 60° anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza dei soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto della notazione nel libro soci.

ARTICOLO 14 (LIQUIDAZIONE)

I soci ricevuti, escluse dei caduti hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione-eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio preceduto o dei escluso altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

ARTICOLO 15 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutati. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altre idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatario, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso in difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del c.c..

I soci provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In Mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 14.

ARTICOLO 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONE AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

ARTICOLO 17 (AMMISSIONE DI NUOVI SOCI)

A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dalla assemblea dei soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - RISTORNI

ARTICOLO 18 (RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di Ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici di cui all'oggetto sociale.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 19 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio e della cooperativa è costituito:

- A. Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- B. Dalla riserva legale
- C. Dalla eventuale sovrapprezzo
- D. Dalla riserva straordinaria

E. Da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per la legge.

ARTICOLO 20 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma Dell'articolo 2364 del c.c., Certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

A) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%

B) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima

C) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo sette della 3 gennaio 1992 numero 5

D) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente

E) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18..

F) la restante parte di riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII - RIUNIONI DEI SOCI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunti in ogni caso con metodo assembleare.

ARTICOLO 22 (CONVOCAZIONE)

L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie trattate, l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo (o dei luoghi) Dell'adunanza, esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno, Dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, e comunicata ai soci mediante posta ordinaria. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione in aggiunta a quello stabilito dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta meglio e diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea e, sempre che rimanga documentazione che ne comprovi la ricezione da parte del socio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 23 (MAGGIORANZA COSTITUTIVE E DELIBERATIVE)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti ora presentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 24 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procede normalmente col sistema nell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni ascoltino segreto.

ARTICOLO 25 (VOTAZIONI)

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

ARTICOLO 26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in assenza dal vicepresidente, ed assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 27 (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA)

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

ARTICOLO 28 (AMMINISTRAZIONE)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio o amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiede un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli: amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, anche per posta ordinaria o altro mezzo di comunicazione utile al recepimento della stessa, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazioni formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina devono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Gli amministratori relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta sull'adeguatezza amministrazione e, in particolare, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi merito ai sistemi di delle società controllate in amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso alle informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile scopo mutualistico, con

particolare riferimento sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545—octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. Il presidente del consiglio di amministrazione o il soggetto dotato del potere di rappresentanza legale o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, nonché al presidente ed al vice-presidente, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea dei soci, all'atto della nomina, dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, è libera di scegliere la determinazione di un eventuale compenso di fine mandato anche determinato su singola carica.

Spetta dunque ai componenti l'organo amministrativo un rimborso spese per l'attività svolta in favore della Cooperativa. Il singolo componente ha facoltà di rinunciare a compensi, indennità di fine mandato nonché a rimborsi spese.

ARTICOLO 29 (ORGANO DI CONTROLLO)

Ai sensi degli articoli 2409—bis e seguenti del c.c.. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

ARTICOLO 30 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti sociali, ad eccezione di quelli disponibili relativi al quel-

le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio rapporto del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Lega Nazionale Cooperative e Mutue provinciale o regionale competente per circoscrizione territoriale, o altra associazione cooperativistica a cui risulta, eventualmente, aderente la cooperativa stessa, la quale dovrà provvedere alla nomina entro (60) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro (90) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. T

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 (SCIOGLIMENTO ANTICIPATO)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 32 (DEVOLUZIONE PATRIMONIALE FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui Valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33 (REGOLAMENTI)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti non verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 34 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo di versamento di una quota degli utili annuali ai fono mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del c.c. la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti sottoscrizione ai soci coope-

ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto dal capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 35 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui al legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. contenente "disciplina delle società cooperative" a norma dell'Art. 2519 del c.c., si applicano in quanto compatibili le norme delle società per azioni.

Firmato: Bruchi Aristide - Dr. Francesco Favilli notaio (l.s.)

=====

[illegible]